



CLAUDIO DE FALCO

Il perfezionamento della notifica telematica in caso di casella PEC del destinatario “piena”

Il contributo esamina la dibattuta questione vertente sul perfezionamento della notifica telematica ove la casella PEC del destinatario sia piena. Partendo dalla recente ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, l'autore analizza gli argomenti sia gli argomenti a sostegno della tesi favorevole a considerare perfezionata la notifica che di quella contraria, trattando anche il recente intervento normativo, per quanto non ancora applicabile.

The contribution examines the debated issue of whether telematic notification can be considered perfected when the addressee's PEC box is full. Building on the recent order that referred the issue to the United Sections, the author analyzes the arguments in support of both the negative and positive positions, also dealing with the recent regulatory intervention, although not yet applicable.

Sommario: 1. L'ultimo intervento della Cassazione. – 2. L'obbligatorietà e il funzionamento della notifica in forma telematica. – 3. La situazione anteriore alla Riforma: il contrasto giurisprudenziale sul perfezionamento della notifica. – 4. Le novità della Riforma Cartabia, problemi applicativi e residue questioni aperte. – 5. Conclusioni e possibile contenuto della pronuncia a Sezioni Unite.

1. L'ultimo intervento della Cassazione.

Con l'ordinanza n. 32287, pubblicata in data 21 novembre 2023¹, la III sezione civile della Cassazione ritorna su uno dei principali contrasti giurisprudenziali concernenti il processo civile telematico, rimettendo alle Sezioni Unite il compito di decidere, in sintesi, se la notifica effettuata tramite posta elettronica certificata possa dirsi perfezionata ove il messaggio PEC sia “rifiutato” dal sistema perché satura la casella del destinatario.

Nel caso di specie, il punto controverso concerne la tempestività del ricorso per cassazione: il ricorrente, infatti, ha impugnato la decisione d'appello sul presupposto di operatività del termine c.d. lungo di cui all'art. 327, co.1 c.p.c., ossia quello di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; ebbene, la società controricorrente ha invocato termine breve di impugnazione, non osservato dal ricorrente, e quindi l'intempestività del ricorso e la sua conseguente inammissibilità, sull'assunto che la notificazione della sentenza d'appello dovesse considerarsi perfezionata anche se il messaggio PEC era stato restituito al mittente con la dicitura “casella piena”.

La rimessione alle Sezioni Unite sollecita quindi un'indagine sull'ormai *vexata quaestio* del perfezionamento della notifica in queste ipotesi: le modalità telematiche di notifica

¹ Cass., 21 novembre 2023, n. 32287.

costituiscono oggi la regola, sia per prassi degli attori del processo che per inequivocabili scelte legislative di promozione del processo civile telematico, come si dirà. Essendo la notifica telematica la regola, e verificandosi tutt'altro che raramente che la casella PEC rifiuti il messaggio perché piena, va da sé che l'incertezza sul perfezionamento della notifica pone un'incognita piuttosto grave sul funzionamento del processo civile tutto, potenzialmente foriera di decadenze in numerosi giudizi.

L'esigenza di certezza che ne deriva ha condotto alla rimessione alle Sezioni Unite e ad un intervento legislativo, nell'ambito della più ampia Riforma del processo civile e del telematico²; va precisato, però, che all'ultimo intervento della Cassazione non sarebbero state applicabili, anzitutto *ratione temporis*, le previsioni della c.d. Riforma Cartabia, la cui portata è di seguito approfondita.

Il presente contributo intende, dunque, dopo una breve ma imprescindibile premessa sul funzionamento della notifica telematica, individuare le norme rilevanti anteriormente alla Riforma ai fini della risoluzione del problema in esame, ed i caratteri del dibattito giurisprudenziale che ne è seguito, di cui dà conto piuttosto dettagliatamente l'ordinanza di rimessione citata. Si tratterà poi delle norme introdotte dalla Riforma Cartabia e dei principi da essi enucleabili, nonché delle difficoltà applicative della stessa e delle questioni che ha lasciato aperte, per cercare di comprendere come potrebbero intervenire le Sezioni Unite per agevolare l'applicazione della disciplina.

2. L'obbligatorietà e il funzionamento della notifica in forma telematica.

Prima di trattare nel dettaglio il tema in esame, è opportuno brevemente descrivere la normativa sulla notifica telematica, anzitutto per comprendere quando si perfezioni, almeno nell'ipotesi fisiologica in cui vada a buon fine.

Un punto che si ritiene centrale al fine di determinare le sorti della notifica telematica, non completata per causa imputabile al destinatario, concerne la sua obbligatorietà; va da sé, infatti, che in omaggio a principi ormai consolidati di c.d. buona fede processuale³, ove la parte fosse vincolata alla notifica telematica e la stessa non giunga a buon fine per causa non imputabile al notificante, più difficilmente potrebbero imporsi, nel silenzio della legge, degli oneri ulteriori a chi ha seguito diligentemente le modalità prescritte dalla normativa. In sostanza, se la parte ha scelto liberamente di avvalersi delle modalità telematiche di notifica,

² D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 di Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

³ Si veda l'art. 88 c.p.c.; in dottrina, A. DE SANTIS, *Buona fede processuale nel diritto italiano*, in *Civil Procedure Review*, II, 2021, pp. 133 ss.; P. CALAMANDREI, *Il processo come gioco*, in *Riv. dir. proc.*, I, 1950, pp. 23 ss.; A. CARRATTA, *Dovere di verità e completezza nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, pp. 47 ss.; in giurisprudenza, v. Cass., Sez. Un., 18 maggio 2015, n. 10090.

è accettabile imporle di riprendere la notifica *ex novo* nelle forme ordinarie quando questa non è andata a buon fine, sia pure per cause ad essa non imputabili; viceversa, se è la legge a imporre alla parte la notifica a mezzo PEC, è meno ragionevole costringerla a ripetere la notifica in forma tradizionale, e si dovrebbe almeno garantire la retroattività al momento in cui è stato esperito il tentativo di notifica telematica.

Anche su questo punto la Riforma Cartabia è intervenuta, ed è opportuno già da ora distinguere il diritto anteriore ad essa da quello successivo.

Già dal 2012, le comunicazioni della cancelleria, e le eccezionali ipotesi di notificazioni da parte di essa, avvengono “esclusivamente” nelle forme telematiche, in virtù del disposto dell’articolo 16, co. 4 d.l. 179/2012. In ogni caso, la possibilità della forma telematica è subordinata alla presenza dell’indirizzo PEC del destinatario negli elenchi individuati dall’art. 16-ter dello stesso decreto-legge: in concreto, sono previsti vari pubblici registri⁴ che raccolgono gli indirizzi di posta elettronica certificata; imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti sono tenuti a iscriversi nei relativi registri, mentre per i cittadini vi è solo una facoltà di iscrizione. È quindi evidente che la comunicazione/notificazione telematica da parte della cancelleria dell’ufficio giudiziario potrà considerarsi obbligatoria solo ove l’indirizzo PEC del destinatario si ritrovi in questi registri.

Principi analoghi valgono per la notificazione di parte: con lo stesso provvedimento del 2012⁵, si è infatti concesso agli avvocati di effettuare autonomamente la notifica a mezzo PEC senza ricorrere all’ufficiale giudiziario e anche senza l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, in ottica di incentivazione del telematico, coerente con altri interventi normativi, quali ad esempio l’esenzione del pagamento della marca per i diritti di notifica nel caso in cui l’atto sia notificato con questa modalità, prevista dal d.l. 90/2014⁶. Fermo restando che da anni, anche in regime di facoltatività, la prassi lasciava emergere una chiara preferenza delle parti per la notifica telematica, si trattava comunque di una mera facoltà concessa agli avvocati, a cui non era stato affatto precluso di ricorrere alle modalità tradizionali.

Come anticipato, la soluzione muta con la Riforma Cartabia, quando per gli avvocati la facoltà di notifica telematica si evolve in un vero e proprio dovere: specularmente al nuovo articolo 196-*quater* disp. att. c.p.c., che ha generalizzato l’obbligo del deposito in forma telematica, il neo-introdotta art. 3-ter della l. 53/1994 impone di eseguire telematicamente la notifica ove il destinatario sia tenuto a munirsi di un domicilio digitale ovvero lo abbia spontaneamente

⁴ Si tratta del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (Registro INI-PEC), del Registro delle Pubbliche amministrazioni, e infine dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese (Registro INAD).

⁵ Si sono all’uopo modificati gli artt. 1, 3-bis, 6 e 9 l. n. 53/1994.

⁶ G. RUFFINI, *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, Milano, 2019, p. 380.

eletto ai sensi dell'art. 3-bis, co. 1-bis del codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005)⁷.

Venendo ora al tema più direttamente toccato dal presente articolo, occorre individuare il momento in cui si perfeziona la notifica effettuata a mezzo PEC. In proposito, è necessario anzitutto precisare che il sistema di posta elettronica certificata fornisce due distinte documentazioni della procedura: la ricevuta di avvenuta accettazione, generata dal sistema del mittente, e quella di avvenuta consegna, generata dal sistema del destinatario⁸. Stante questo dato tecnico, il legislatore ha inteso mantenere la scissione degli effetti della notificazione per mittente e destinatario, già prevista in precedenza dal comma 3 dell'art. 149 c.p.c. per la notifica nelle forme tradizionali⁹, e ha stabilito al terzo comma dell'art. 3-bis, l. n. 53 del 1994, che la notifica si perfeziona per il notificante al momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e per il destinatario al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte sua¹⁰, creando per questi una presunzione, forse assoluta, di conoscenza legale, con soluzione criticata in dottrina¹¹.

È necessario quindi analizzare cosa accada nell'ipotesi patologica per cui, per causa imputabile allo stesso destinatario, l'ultimo segmento della fattispecie manchi, ossia non venga generata la ricevuta di avvenuta consegna.

3. La situazione anteriore alla Riforma: il contrasto in giurisprudenza sul perfezionamento della notifica.

Si deve *in primis* indagare il problema in analisi secondo il diritto anteriore alla Riforma Cartabia e di rilievo per l'ordinanza citata: stante il dato normativo, tutt'ora vigente, per cui la notifica si perfeziona per il destinatario quando viene prodotta la ricevuta di avvenuta consegna, il

⁷ Per i primi commenti sulle novità della Riforma in tema di processo civile e di PCT, v. F. P. LUISO, *Il nuovo processo civile. Commentario breve agli articoli riformati del Codice di procedura civile*, Milano, 2023; A. DIDONE, F. DE SANTIS, *Il processo civile dopo la Riforma Cartabia*, Padova, 2023; L. PASSANANTE *Manuale breve della Riforma Cartabia*, Padova, 2023; G. COSTANTINO, *La riforma della giustizia civile, Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206*, Bari, 2022; A. BONAFINE, *Processo telematico*, in R. TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d. lgs. 10 ottobre 2022*, n. 149, Pisa, 2023; C. CECHELLA, *Il processo telematico*, in C. Cecchella (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma*, Bologna, 2023.

⁸ Si v. più diffusamente sul funzionamento della PEC, F. PORCELLI, *La posta elettronica certificata*, in *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, cit., pp. 112 ss., nonché le norme di riferimento di cui al d.P.R. 28 aprile 2005, n. 68.

⁹ Vale qui la pena ricordare che questa soluzione era stata imposta dalla Corte Costituzionale, che con sent. n. 477 del 2002 "sostitutiva" aveva dichiarato contrario a costituzione il vecchio testo dell'art. 149 c.p.c. proprio nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, dalla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

¹⁰ Lo specifica l'art. 6, comma 5 del menzionato d.P.R. 68/2005.

¹¹ M. GUALTIERI, *Sulle notifiche in proprio dell'avvocato a mezzo posta elettronica certificata*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, pp. 1101 ss.; nonché L. DURELLO, *La notificazione a mezzo posta elettronica certificata da parte dell'avvocato*, in *Giusto proc. civ.*, 2017, pp. 1251 ss.

legislatore taceva sull'ipotesi in cui ciò non avvenisse per causa imputabile al destinatario stesso, almeno quanto alla notifica di parte.

Infatti, al caso di specie non veniva considerata applicabile la norma dettata per le comunicazioni e le notificazioni telematiche da parte della cancelleria, ossia l'articolo 16 comma 6 del detto d.l. 179/2012, che consente il deposito sostitutivo in cancelleria ove la mancata consegna del messaggio PEC sia imputabile al destinatario¹².

L'art. 16-sexies del medesimo decreto-legge, ancora vigente, soccorre solo per le ipotesi in cui la legge facoltizza la notifica degli atti al difensore presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario: si fa riferimento a tutti quei casi in cui l'avvocato viola il proprio obbligo di elezione di domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria adita¹³, ed è quindi ammessa questa modalità di notifica in luogo di quella telematica, purché essa non sortisca l'effetto sperato per causa imputabile al destinatario.

Di conseguenza, fino alla Riforma Cartabia, come si dirà appresso, restavano non espressamente regolati gli altri casi, ed era comune l'opinione per cui fosse necessario ripetere la notifica nelle forme ordinarie, basandosi sul summenzionato principio legale per cui la notifica non sarebbe perfezionata fino alla ricevuta di avvenuta consegna.

La soluzione è apparsa invero piuttosto gravosa, onerando di ulteriori attività il soggetto che si fosse avvalso della facoltà, non solo concessa ma anche incentivata dalla legge, di effettuare la notifica telematicamente; peraltro, ne seguirebbe una sorta di esonero da responsabilità per tutti quei soggetti, P.A., imprese e professionisti, che già *ante* Cartabia erano tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e a dare debita pubblicità dello stesso; quanto ad essi, si era ipotizzato al massimo il dovere del giudice di tenere in considerazione questo comportamento ai fini della valutazione delle spese di lite¹⁴, una soluzione all'evidenza inadatta a coordinare l'interpretazione delle norme con gli obiettivi del legislatore sulla telematizzazione del processo. Per giunta, le Sezioni Unite avevano precisato che il notificante, ai fini di "salvare" gli effetti temporali della notifica telematica con esito infausto, avrebbe dovuto agire con "immediatezza", oltre che in piena autonomia, e dando la prova dell'esito negativo della prima notificazione¹⁵, rischiando di frustrare, ancora una volta, il senso del ricorso al telematico.

¹² G. RUFFINI, *op. cit.*, p. 439; Cass., Sez. Un., 15 luglio 2016, n. 14594, con nota di F. VALERIO, *Notifica con esito negativo: per conservarne gli effetti è necessario procedere con immediatezza*, in *Diritto e giustizia*, 2016, 33, pp. 14 ss.

¹³ Art. 82, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37; art. 366, co. 2, c.p.c., abrogato dalla Riforma Cartabia; art. 480, co. 3, c.p.c.; art. 489, co. 2 c.p.c.; art. 492, co. 2, c.p.c.; art. 638, co. 2, c.p.c.; art. 660, co. 2., c.p.c., art. 668 c.p.c.

¹⁴ G. RUFFINI, *op. cit.*, p. 430.

¹⁵ Cass., Sez. Un., 16 luglio 2016, n. 14594, con nota di E. BERTILLO, *Sezioni unite e la riattivazione della notificazione non andata a buon fine*, in *Giur. it.*, 2017, pp. 861 ss.

Proprio tali osservazioni avevano condotto la giurisprudenza a rimeditare le soluzioni in principio affermate, con la conseguenza di una rilevante difformità di soluzioni all'interno della Suprema Corte.

Occorre ora identificare le risposte date dalla Cassazione alla questione del perfezionamento della notifica in caso di casella PEC del destinatario piena o comunque non funzionante, allorché, in altre parole, la mancata ricevuta di avvenuta consegna sia imputabile al destinatario.

Come si è detto, emergono due orientamenti opposti in giurisprudenza: il primo fa leva principalmente sul principio di autoresponsabilità; inaugurato da un'ordinanza della terza sezione¹⁶, è stato seguito da varie pronunce della Suprema Corte¹⁷. Nelle motivazioni delle decisioni emerge il principio, già menzionato, per cui i soggetti tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo di PEC sono conseguentemente obbligati a curarsi della propria casella di posta elettronica certificata, anche ai fini di non eludere l'obbligo che la legge impone loro. Ove questi, invece, lascino riempire la propria casella PEC, onerare il notificante di procedervi nuovamente nelle forme ordinarie rischierebbe di vanificare la previsione legislativa. Quest'impostazione sarebbe suffragata dall'art. 20 d.m. 44/2011, che impone al gestore esterno di dotarsi di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e di verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione. La giurisprudenza menzionata fa leva anche sull'art. 149 co. 3-bis c.p.c., in tema di notificazione telematica da parte dell'ufficiale giudiziario, che stabilisce come la notifica telematica debba intendersi perfezionata nel momento in cui il gestore "rende disponibile" il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Secondo la Cassazione, il lemma "rendere disponibile" includerebbe anche il caso in cui la disposizione effettiva, ma non l'astratta disponibilità, sia mancata per causa imputabile al destinatario, nello specifico l'inadempimento di un dovere legale, sicché il notificante potrebbe ritenere la notifica perfezionata.

Dall'altra parte, si pone un orientamento più rigoroso della giurisprudenza, introdotto da una pronuncia della medesima terza sezione¹⁸, che introduce una variabile ulteriore, ossia la spontanea elezione di domicilio fisico da parte del destinatario; in caso di casella PEC piena, la notifica non si sarebbe completata, con il conseguente onere del notificante di riprendere il procedimento presso il domicilio fisico del destinatario nelle forme tradizionali.

A ben vedere, quest'orientamento pone due punti problematici: anzitutto, l'individuazione del termine entro cui il notificante dovrebbe riprendere il procedimento *ex novo*, che secondo

¹⁶ Cass., 11 febbraio 2020, n. 3164.

¹⁷ Cass., 7 settembre 2021, n. 24110; Cass., 12 settembre 2022, n. 26810, con nota di S. CAPRIO, *Mancata notifica a mezzo PEC a causa della casella piena: quali conseguenze?* in *Ilprocessocivile.it*, 2022, nonché in *Giur. it.*, 2023, p. 583; Cass., 1° settembre 2023, n. 25586.

¹⁸ Cass., 20 dicembre 2021, n. 40758.

alcune pronunce deve essere pari alla metà del termine originario, ma senza convincente appiglio normativo.

Rimane poi non regolata l'ipotesi in cui non vi sia stata elezione di domicilio fisico. In questo caso, per la Cassazione comunque la notifica non potrebbe dirsi perfezionata: anzitutto, non sufficiente sarebbe l'onere disposto dal d.m. 44/2011 sopracitato, fonte peraltro riferita alle comunicazioni d'ufficio oltre che secondaria, ontologicamente incapace di derogare un sistema previsto dalla legge; inoltre, il codice prevede il perfezionamento della notifica tentata "a mani proprie" in caso di espresso rifiuto di riceverla, cui non potrebbe assimilarsi l'inerzia nel curare la propria casella PEC.

Quid iuris, quindi, ove non sia eletto domicilio fisico? In proposito, una pronuncia della sezione tributaria¹⁹ ritiene possibile il deposito sostitutivo in cancelleria, richiamando quanto affermato da una più risalente giurisprudenza in caso di invalida elezione di domicilio fisico²⁰, ma si è già detto che l'art. 16 comma 6, che facoltizza il deposito, non si ritiene applicabile alle notificazioni di parte²¹ e che l'art. 16-*sexies* ha un ambito di applicazione circoscritto²².

È evidente che la notificazione telematica non può considerarsi perfezionata o meno sulla base dell'eventuale elezione di domicilio fisico da parte del destinatario. Eguali problemi pone il primo orientamento, fondato su un'interpretazione del tutto opinabile del lemma "rendere disponibile", usato dall'art. 149-*bis* comma 3, e apparentemente insensibile al dato positivo di cui all'art. 3-*bis* co. 3 l. n. 53/1994, in effetti inequivocabile, che richiede la produzione della ricevuta di avvenuta consegna ai fini del completamento del procedimento notificatorio per il destinatario.

L'ordinanza in commento, pertanto, prende atto dell'esistenza di incoerenze in entrambi gli orientamenti prevalenti: ne risulta un contrasto tra la soluzione più confacente al dato normativo, che dovrebbe escludere il perfezionamento della notifica in assenza di ricevuta di avvenuta consegna, e quella forse di buon senso, fondata sul principio di autoresponsabilità²³ e sull'esigenza di rendere effettivo l'obbligo di alcuni soggetti di dotarsi di una casella PEC.

Constatati i vizi strutturali di ambo gli orientamenti, insomma, ben si comprende perché la III sezione ritenga opportuno rimettere la questione alle Sezioni Unite.

4. Le novità della Riforma Cartabia, problemi applicativi e residue questioni aperte.

Andando oltre gli orientamenti giurisprudenziali più rilevanti, è opportuno menzionare alcune disposizioni dettate dalla normativa fallimentare. Già l'art. 15 comma 3 l. fall. infatti, imponeva, in tutti quei casi in cui la procedura telematica non risultasse possibile o non avesse buon fine,

¹⁹ Cass., 24 gennaio 2023, n. 2193.

²⁰ Cass., 15 maggio 1996, n. 4502.

²¹ G. COSTANTINO, *op. cit.*, p. 108.

²² V. *supra*, nota n. 12.

²³ V. anche la Relazione illustrativa al DDL 1662/XVIII/AS, in www.senato.it, all'art. 13.

la notifica di persona, oppure, ove questa non potesse essere compiuta, il deposito nella casa comunale.

Ispirata agli stessi principi è la normativa dettata oggi dal d.lgs. n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: l'articolo 40 di tale testo legislativo disciplina separatamente le impossibilità della notifica telematica a seconda se sia imputabile o meno al destinatario: nel primo caso, sarà sufficiente inserire gli atti da notificare nell'area *web* disciplinata dall'art. 359 del Codice della Crisi; nel caso opposto, invece, si dovrà procedere con la notifica a mani proprie, e in caso di impossibilità anche di questa, con il deposito nella casa comunale.

Ebbene, è evidente che la normativa concorsuale dà primaria importanza alla conoscenza o all'effettiva conoscibilità dell'atto notificato: questi principi, anche secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, non potrebbero relegarsi alla sola materia concorsuale ma rappresentano estrinsecazioni del diritto di difesa e del contraddittorio, ossia dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 101 Cost., che impregnano tutto il processo civile.

La rilevanza della normativa sulla liquidazione giudiziale si rafforza se si analizza l'intervento della Riforma Cartabia sul punto, di cui al neonato art. 3-ter l. 53 del 1994, già menzionato: nel regolare l'impossibilità della notifica telematica a mezzo PEC per causa imputabile al destinatario, si distingue l'ipotesi in cui questi sia un'impresa o un professionista da quella in cui sia una persona fisica o ente di diritto privato non obbligato a dotarsi della PEC, a testimonianza di quanto detto *supra* sull'influenza che la natura obbligatoria della notifica telematica esercita sul tema in esame.

Come si è anticipato, verso i professionisti e le imprese la notifica telematica è diventata oggi obbligatoria, sicché è coerente col sistema della Riforma Cartabia che sia sufficiente l'inserimento dell'atto nell'area *web* ex art. 359 Codice della Crisi, e la notifica prenderà effetto dopo 10 giorni da questo adempimento; per i privati che abbiano solo spontaneamente eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis del c.a.d., invece, la normativa impone al notificante di ricorrere alle modalità ordinarie.

È chiaro, dunque, che da un lato la Riforma codifica l'onere del professionista di verificare periodicamente la propria casella PEC, onere, come detto, precedentemente previsto solo dalla normativa regolamentare²⁴; dall'altro, come correttamente rilevato dall'ordinanza citata, l'ordinamento non giudica perfezionata una notifica telematica che non sia andata a buon fine, sia pure per cause imputabili al destinatario. Pertanto, se nel caso della casella PEC piena, la notifica telematica non può dirsi perfezionata nemmeno oggi che è la legge stessa a onerare il professionista di curare la propria casella PEC, *a fortiori* ciò non poteva ritenersi quando siffatto dovere era previsto solo dalla normativa regolamentare.

²⁴ G. COSTANTINO, *op. cit.*, p. 109.

Posto che la disciplina più recente non è applicabile al caso di specie *ratione temporis*, per essere entrata in vigore dopo l'instaurazione del processo²⁵, preme qui fare due brevi notazioni sulla sua applicabilità *tout court*: anzitutto, la più volte menzionata area *web* di cui all'art. 359 Codice della crisi non è ancora stata creata, sicché la prima parte del detto art. 3-ter non può considerarsi applicabile; l'efficacia della norma, peraltro, è stata sospesa dall'art. 4-ter comma 1 del d.l. 51/2023, che ha stabilito, in attesa che venga realizzata detta area *web*, il perfezionamento della notifica con la mera ricevuta di accettazione per il mittente, mentre lo ha subordinato alla notifica ordinaria per il destinatario, codificando pertanto una forma di notifica ibrida, che inizia telematica e si perfeziona in maniera tradizionale.

In secondo luogo, la norma individua una disciplina specifica per i soggetti tenuti a dotarsi dell'indirizzo PEC, menzionando imprese e professionisti ma tacendo sulle pubbliche amministrazioni, che parimenti sono sottoposte a quest'obbligo.

5. Conclusioni e possibile contenuto della pronuncia a Sezioni Unite.

In conclusione, possono apparentemente tenersi distinte le soluzioni possibili anteriormente e successivamente alla Riforma Cartabia: quanto al diritto antecedente, che a rigore sarebbe l'oggetto dell'imminente intervento a Sezioni Unite, l'ordinanza di rimessione manifesta lucidamente l'inconferenza di entrambi gli orientamenti giurisprudenziali concernenti l'esito della notifica telematica resa impossibile dalla saturità della casella del destinatario: l'orientamento che ritiene la notifica già perfetta appare in contrasto col dato normativo, che presuppone invece la ricevuta di avvenuta consegna; l'orientamento che onera la parte di procedere *ex novo* con la notifica nelle forme ordinarie, invece, non è risolutivo ove manchi l'elezione di domicilio fisico e forse esonera eccessivamente il destinatario dal dovere di curare la propria casella di PEC.

Non può essere però ignorato che, pure nel regime di obbligatorietà disposto dalla Riforma, si impone comunque una condotta successiva per perfezionare la notifica, anche nei confronti di quei soggetti obbligati per legge a dotarsi, e a curarsi, della PEC; di conseguenza, sembra difficile che la sola impossibilità della notifica telematica per causa imputabile al destinatario possa equivalere a perfezionamento della stessa nel sistema precedente, in cui era facoltativo il ricorso alla notifica telematica. Insomma, ritenere la notifica perfezionata è forse coerente con la *ratio* del sistema ma è insostenibile nell'ordinamento positivo, sicché, nel caso *de quo*, non potrebbe affermarsi l'intempestività del ricorso per la decorrenza del termine breve di impugnazione, in quanto il procedimento notificatorio non si è completato. Varrebbe, pertanto, il termine lungo di impugnazione ed il ricorso sarebbe da considerarsi tempestivamente proposto.

²⁵ Art. 35, d. lgs. 149/2022 fissa l'entrata in vigore della Riforma al 28 febbraio 2023, prevedendone l'applicabilità ai processi instaurati successivamente a tale data.

Quanto alla Riforma, si tratta di un intervento ancora incompiuto, per mancanza dei decreti attuativi che costituiscano l'“area web” ex art. 359 Codice della crisi, per una sospensione legale e per il silenzio sulla notifica verso le P.A. La soluzione transitoria, disposta dal nominato art. 4-ter d.l. 51/2023, che richiede la notifica nelle forme ordinarie, lascia insoluta l'ipotesi in cui manchi l'elezione di domicilio fisico.

A ben vedere, fino ad una piena attuazione della Riforma, il punto decisivo è lo stesso sia per le cause cui sarebbe applicabile la Cartabia che per quelle antecedenti: i recenti interventi normativi enfatizzano il principio di conoscenza o conoscibilità dell'atto notificato in forma telematica, sicché sembra difficile che le Sezioni Unite possano ritenere perfezionata la notifica di un atto che il destinatario non è nelle condizioni conoscere, di modo che l'unica alternativa rimane la notifica nelle forme ordinarie, come il suddetto art. 4-ter del resto impone; di conseguenza, le Sezioni Unite dovranno soprattutto chiarire come comportarsi in assenza di una spontanea elezione di domicilio fisico.

Proprio questo dato rende di maggiore rilevanza la posizione che le Sezioni Unite decideranno di assumere, che si ritiene possa avere una portata interpretativa ben maggiore del solo diritto anteriore alla Riforma; sarà pertanto opportuna una pronuncia ampia che, conformemente al ruolo nomofilattico del massimo consesso, peraltro valorizzato dalla stessa Riforma²⁶, chiarisca non solo il diritto ante-Cartabia ma anche quello transitorio, illuminando sulle regole applicabili in attesa della piena attuazione e integrazione della Riforma.

Senza volersi qui sostituire alle Sezioni Unite, né tantomeno divinare il contenuto della loro pronuncia, si ritiene che il punto di partenza, in ogni caso, debba essere la salvezza dell'effetto temporale della notifica: coerentemente con l'art. 153, co. 2 c.p.c., che ammette la rimessione in termini della parte incorsa in decadenza *per causa ad essa non imputabile*²⁷, al notificante, quand'anche onerato di ripeterla nelle forme ordinarie, deve essere garantita la retroattività della notifica al momento in cui l'ha esperita senza successo a mezzo PEC, come del resto sostenuto anche dagli orientamenti più rigorosi adottati dalla giurisprudenza.

Claudio de Falco
Dottorando

²⁶ V. il nuovo art. 363-bis c.p.c., che conferisce al giudice di merito la facoltà di rinviare alla Corte di cassazione la soluzione di una questione di diritto rilevante per la causa, che importa gravi difficoltà interpretative e suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

²⁷ Sulla rimessione in termini, si veda: G. VERDE, *Diritto processuale civile*, 1., V ed., Bologna, 2017, pp. 251 ss.; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, 1., V ed., Bari, 2019, pp. 253 ss.; C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, 1., XXIX ed., Torino, 2024, pp. 377 ss.; specificamente sull'utilizzo della rimessione in termini per i problemi sorti con il processo civile telematico, G. RUFFINI, *op. cit.*, pp. 454 ss., e sulla rimessione in termini in caso di mancato perfezionamento nella notifica telematica per saturazione della casella PEC del destinatario, Cass., 15 dicembre 2016, n. 25968, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 880 ss.